

# *Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*

## IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni recante l'attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO in particolare l'articolo 22 del Decreto legislativo succitato che prevede la predisposizione da parte delle Regioni dei Piani regionali di gestione dei rifiuti;

VISTA la Direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) ed in particolare l'articolo 11 in base al quale gli Stati membri predispongono:

- un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti;
- una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario a norma dell'articolo 4 paragrafo 1, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3;

VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, attuazione della Direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT), che affida alle Regioni la redazione dei programmi per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in essi contenuto;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, definisce i predetti programmi quali parte integrante dei piani disciplinati dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, che definisce le competenze della Regione e delle Province rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l'adozione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale;

VISTA inoltre la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, ed in particolare l'articolo 8, con il quale l'Amministrazione regionale ha adeguato la normativa dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale ai principi fondamentali dettati dal D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute;

VISTO ancora l'articolo 8 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, che definisce le procedure per la formazione ed approvazione delle modifiche ed integrazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti, in relazione alla necessità di corrispondere agli obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2004, n. 0226/Pres., con il quale è stato approvato "il Piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario", stabilendo inoltre che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che in data 15 gennaio 2005 è stato comunicato, tramite i quotidiani "Il Piccolo", "Il Messaggero Veneto" e "La Repubblica", che il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto" è stato pubblicato sul Supplemento straordinario n. 1 del 7 gennaio 2005 al BUR n. 1 del 5 gennaio 2005;

ATTESO che i trenta giorni previsti dal comma 3 dell'art. 8 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono trascorsi senza che sia pervenuto, in relazione al Programma adottato, alcun parere da parte di Province, Comuni, istituzioni e cittadini;

ATTESO che la IV Commissione permanente del Consiglio Regionale, nella seduta n. 53 del 3 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole, all'unanimità;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2946 del 5 novembre 2004, con la quale è stato adottato il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 950 del 6 maggio 2005, con la quale è stato approvato il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto", stabilendo inoltre che detto Piano costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto di approvare ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto";

STABILITO altresì che detto Programma costituisce parte integrante dei Piani disciplinati dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2005, n. 950;

#### DECRETA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 8 bis comma 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Detto Programma costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dalla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Riccardo Illy -